



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## ISTITUTO COMPRESIVO RIZZICONI

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO



Via Francesco Maria Inzitari, 1 - 89016 RIZZICONI (RC) Tel. 0966 53015 sito web: [www.icrizziconi.edu.it](http://www.icrizziconi.edu.it)  
peo: [rcic85100n@istruzione.it](mailto:rcic85100n@istruzione.it) pec: [rcic85100n@pec.istruzione.it](mailto:rcic85100n@pec.istruzione.it)  
C.F. 91016300807 C.M. RCIC85100N

Rizziconi, lì 11/12/2021

**Al personale Docente**

**Al personale A.T.A.**

**E p.c.  
alle famiglie degli alunni**

**Al Sito web**

**OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale scolastico ai sensi del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 - Indicazioni.**

In riferimento al D.L. 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, allo stato in fase di conversione, il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con nota prot. n. 1889 del 07/12/2021, ha fornito precisi suggerimenti operativi che in questa sede puntualmente si richiamano.

Rinviando all’integrale lettura della nota che resta allegata alla presente e per i dovuti approfondimenti alla disamina del D.L. 44/2021 oltre che del decreto-legge emarginato in oggetto, si rende noto al personale tutto che, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale anti Covid-19 è esteso a tutto il personale scolastico (Dirigente scolastico, Docenti, personale A.T.A.), in servizio sia a tempo indeterminato che determinato.

Ciò premesso resta chiarito che a partire dalla suindicata data non sarà più possibile svolgere l’attività lavorativa con il possesso della certificazione verde (cosiddetto green pass) originato da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione (si parla più propriamente di certificazione verde “rafforzata”).

Si può ritenere escluso l’obbligo in parola per il personale scolastico collocato fuori ruolo, in aspettativa, in congedo, in malattia, in permesso, ecc., così come il personale non scolastico che

presta la propria attività lavorativa a scuola (il personale specializzato a supporto dell'inclusione scolastica, gli addetti alla mensa, i soggetti a qualunque titolo impiegati in attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli esperti esterni ed i tirocinanti).

Le relative procedure di controllo, e nella fattispecie l'accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale, è assicurato dal Dirigente scolastico (l'acquisizione delle informazioni necessarie avverrà secondo le modalità definite con D.P.C.M. di cui all'art. 9, c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021), il quale, nel caso in cui dalle verifiche condotte non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2 o parimenti la presentazione della richiesta di vaccinazione, procederà ad invitare gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito (nel suddetto lasso di tempo e con carattere transitorio detto personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa, assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde "base", ottenuta anche mediante tampone):

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Si precisa ulteriormente che, in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione (lett. c)), gli interessati dovranno trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale (nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, il personale interessato continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle condizioni di cui alla certificazione verde "base").

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui alle lett. a), b), c) e d) già esplicitate, il Dirigente scolastico comunicherà in forma scritta all'interessato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che determinerà l'immediata sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, né la fruizione di qualunque istituto giuridico.

La sospensione, è opportuno evidenziarlo, è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al Dirigente scolastico dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre i sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria (si rinvia a riguardo alla normativa richiamata), ferme restando le conseguenze disciplinari.

Si fa presente anche in questa sede che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID-19 (la stessa viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea), è prorogata sino al 31 dicembre 2021 (si chiarisce che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse).

Per i soggetti esentati dall'obbligo vaccinale e in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio, le sopraggiunte disposizioni chiariscono che il Dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

In sintesi quanto rappresentato in narrativa è di seguito meglio schematizzato:

<b>Dal 15 dicembre 2021</b>	Il Dirigente scolastico verifica la regolarità del personale in servizio ed invita gli interessati a regolarizzare la posizione vaccinale
<b>Entro 5 giorni dall'invito del Dirigente scolastico</b>	Il dipendente produce specifica documentazione
<b>Nei 5 giorni dall'invito del Dirigente scolastico</b>	Il dipendente continua a svolgere la propria attività lavorativa con green pass "base"
<b>Dal 6° al 20° giorno dall'invito del Dirigente scolastico</b>	Sono previste le seguenti situazioni: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>SOSPENSIONE senza retribuzione</b> per chi non ha prodotto la documentazione richiesta</li><li>2. <b>CONTINUA A LAVORARE</b> con green pass "base" chi ha prenotato la vaccinazione</li><li>3. <b>CONTINUA A LAVORARE (anche con diversa mansione)</b> chi ha presentato la certificazione di esonero dalla vaccinazione, salvo diversa disposizione.</li></ol>

Per completezza espositiva, richiamata la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, si evidenzia che la certificazione dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: “*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105*”;
- la data di fine di validità della certificazione
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Il sopraggiunto provvedimento normativo modifica, altresì, i termini di validità delle certificazioni verdi come di seguito specificato, atteso che l’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella di richiamo è di cinque mesi (150 giorni):

- la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell’esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore; di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare;
- la certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Sars-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Si allega:

- Nota prot. n. 1889 del 07/12/2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione recante “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Ing. Giuseppe Martino**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993